



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Provinciale di Agrigento

DELIBERAZIONE n° 15 /CS del 30/05/2024

Oggetto: Approvazione convenzione per la concessione dei locali di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo siti in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG) al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DELLA SEDE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

PREMESSO CHE:

- il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, ha avanzato richiesta di disponibilità di locali non più in uso all'ESA, giusta nota 1805/2024 del 10/04/2024, da potere utilizzare in concessione al fine di soddisfare le proprie necessità di reperire dei locali coperti di consistente estensione per il ricovero delle cassette contenenti i reperti derivanti dalle campagne di scavo condotte negli anni;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le diverse strutture ed enti regionali per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad una più oculata gestione del patrimonio immobiliare non più in uso;
- il Parco dopo aver visionato il complesso immobiliare, di proprietà dell'ESA, ubicato nella via Lincoln del territorio del Comune di Porto Empedocle ha formalizzato la propria volontà di stipulare apposita convenzione di concessione, a titolo non oneroso dell'intero complesso in oggetto;
- a fronte di detta convenzione, il Parco, istituito ai sensi della L.R. 20/2000, si impegna ad eseguire tutti i lavori per la relativa messa in sicurezza del complesso e per i necessari adeguamenti dei locali alle proprie esigenze e al perseguimento delle proprie finalità di tutela e valorizzazione;
- saranno a carico del Parco, i costi relativi ai collegamenti di rete, alle utenze telefoniche, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza.

VISTO:

- l'art. 15 della L. 241/90 che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;
- l'art. 5 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. N°42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;
- gli artt. 102, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs N°42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata, al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale e continuativa;
- la Legge regionale 03 novembre 2000 n. 20;
- il D.P.R.S. 27 giugno 2019 che ha assegnato al Parco la gestione di 40 siti dipendenti.

CONSIDERATO CHE

- nella provincia di Agrigento, nella via Lincoln del territorio del Comune di Porto Empedocle, è presente il complesso immobiliare, di proprietà dell'ESA, identificato in catasto al foglio di mappa n.25, particelle 655, 656 e 1130;
- detto complesso immobiliare, non più in uso per le finalità dell'ESA, presenta la necessità urgente di lavori di messa in sicurezza che assicurino il mantenimento e la salvaguardia dei corpi e delle diverse strutture ivi presenti al fine di consentirne il loro potenziale utilizzo;
- il Parco, per come specificato in premessa, ha manifestato l'intento di stipulare una convenzione per la concessione, salvaguardia e gestione dei beni sopra elencati eseguendo tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza del complesso e per gli adeguamenti dei locali alle proprie esigenze e nel perseguimento delle proprie finalità.

RITENUTO


- opportuno approvare l'allegata bozza di convenzione con la quale l'Ente concede in comodato d'uso gratuito il complesso immobiliare sito in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG) per anni sette a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione

PROPONE:

- di approvare l'allegata bozza di convenzione con la quale l'Ente cede il complesso immobiliare sito in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG), che resta affidato, in comodato d'uso gratuito, al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, per anni 7 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.


Il Responsabile
dell'Ufficio Provinciale di Agrigento
(Ing. Giovanni Pennavaria)



2

Oggetto: Approvazione convenzione per la concessione dei locali di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo siti in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG) al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Visto: Ufficio Coordinamento Sedi Provinciali
(Ing. Sergio Di Liberto)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Il Dirigente del Servizio
Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza sul Lavoro
Dott.ssa Olga Rosa Floreno



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


- POSITIVO
ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO
 NEGATIVO

NON COMPARTA
SPERE



SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO


Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella



Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 19/2005

Si rende favorevole il visto di legittimità

Il Direttore Generale
Dott. Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 15

Commissario Straordinario

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione dei locali di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo siti in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG) al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di maggio in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento in videoconferenza del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, sono presenti in videoconferenza la Presidente Dr.ssa Caterina Agate e il Componente Dr. Eustachio Cilea assente giustificato il Componente Dr. Vincenzo Marinello.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 4678/C.S. del 24 maggio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 30 maggio c.a. alle ore 10,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.



Vista la proposta del Responsabile della Sede Provinciale di Agrigento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Atteso che il Direttore Generale ha apposto il parere favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegata bozza di convenzione con la quale l'Ente cede il complesso immobiliare sito in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG), che resta affidato, in comodato d'uso gratuito, al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, per anni 7 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva



Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Domenico Turriciano

**Convenzione per la concessione dei locali di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo
siti in Via Lincoln a Porto Empedocle (AG)
(ex art. 15 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

TRA

La Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi C.F. 93034790845, con sede in Agrigento, Via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo rappresentato dal Direttore, Arch. Roberto Sciarretta, domiciliato per la carica nella sede istituzionale, d'ora in poi denominato *Parco*

e

l'Ente Sviluppo Agricolo, Codice Fiscale 80020830826, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Carlo Domenico Turriciano, il quale agisce per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica nella sede istituzionale di Via Libertà, 203 - 90143 Palermo, d'ora in poi denominato *ESA*;

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di presso

PREMESSO CHE

- il Parco ha avanzato richiesta di disponibilità di locali non più in uso all'ESA, giusta nota 1805/2024 del 10/04/2024, da potere utilizzare in concessione al fine di soddisfare le proprie necessità di reperire dei locali coperti di consistente estensione per il ricovero delle cassette contenenti i reperti derivanti dalle campagne di scavo condotte negli anni;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le diverse strutture ed enti regionali per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad una più oculata gestione del patrimonio immobiliare non più in uso;
- a seguito di sopralluogo congiunto con il personale dell'ESA, effettuato in data 16/04/2024 presso il complesso immobiliare, di proprietà dell'ESA, ubicato nella via Lincoln del territorio del Comune di Porto Empedocle, il Parco dopo aver visionato tutti i luoghi ha formalizzato la propria volontà di stipulare apposita convenzione di concessione, a titolo non oneroso dell'intero complesso oggetto della presente convenzione;
- a fronte di detta convenzione, il Parco, istituito ai sensi della L.R. 20/2000, si impegna ad eseguire tutti i lavori per la relativa messa in sicurezza del complesso e per i necessari adeguamenti dei locali alle proprie esigenze e al perseguimento delle proprie finalità di tutela e valorizzazione;
- saranno a carico del Parco, i seguenti costi: Collegamenti di rete, Utenze telefoniche, spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza;
- il complesso immobiliare oggetto della presente sarà reso disponibile al Parco, con apposito verbale di consegna sottoscritto fra le parti dopo l'approvazione della seguente Convenzione;

VISTO

- l'art. 15 della L. 241/90 che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;
- l'art. 5 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. N°42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;
- gli artt. 102, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs N°42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata, al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale e continuativa;
- la Legge regionale 03 novembre 2000 n. 20;
- il D.P.R.S. 27 giugno 2019 che ha assegnato al Parco la gestione di 40 siti dipendenti;



CONSIDERATO CHE

- nella provincia di Agrigento, nella via Lincoln del territorio del Comune di Porto Empedocle, è presente un complesso immobiliare, di proprietà dell'ESA, identificato in catasto, sebbene in corso di perfezionamento, al foglio di mappa n.25, particelle 655, 656 e 1130;
- detto complesso immobiliare, non più in uso per le finalità dell'ESA, presenta la necessità urgente di lavori di messa in sicurezza che assicurino il mantenimento e la salvaguardia dei corpi e delle diverse strutture ivi presenti al fine di consentirne il loro potenziale utilizzo;
- il Parco, per come specificato in premessa, ha manifestato l'intento di stipulare una convenzione per la concessione, salvaguardia e gestione dei beni sopra elencati eseguendo tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza del complesso e per gli adeguamenti dei locali alle proprie esigenze e nel perseguimento delle proprie finalità.

Tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene quanta segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

L'Ente Sviluppo Agricolo cede in comodato d'uso gratuito al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi il complesso immobiliare, di proprietà ESA, sito nella via Lincoln del territorio del Comune di Porto Empedocle identificato in catasto, sebbene in corso di perfezionamento, al foglio di mappa n.25, particelle 655, 656 e 1130, da potere utilizzare al fine di soddisfare le proprie necessità di locali coperti per il ricovero delle cassette contenenti i reperti derivanti dalle campagne di scavo condotte negli anni.

Art. 3

Fruizione dei Beni

Le parti, con la presente convenzione, concordano che è necessario ricercare adeguate forme di collaborazione per favorire una adeguata salvaguardia e fruizione dei beni non più in uso.

Art. 4

Attività

Al Parco si attesta il coordinamento generale di tutte le attività, la competenza sotto il profilo tecnico di messa in sicurezza e di tutela, nonché la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi ritenuti necessari al perseguimento delle proprie finalità ed esigenze.

Art. 5

Oneri

Saranno a carico del Parco tutte le spese relative alla messa in sicurezza, alle manutenzioni, le spese di adeguamento e funzionamento e tutte le utenze in genere e la pulizia ordinaria e straordinaria.

Saranno sempre a carico del Parco i lavori connessi alle migliorie che dovrà apportare per poter rendere fruibili i beni concessi. L'esecuzione degli interventi, nonché le migliorie, saranno approvati dal Consiglio del Parco. Le migliorie che verranno eseguite dal Parco restano acquisite all'ESA senza obbligo di compenso o rimborso spese.

Il Parco è responsabile civilmente per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo dei beni oggetto della convenzione. Parimenti l'ESA è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

Ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsiasi tipo e natura derivante dall'utilizzo dei beni suddetti sono da intendersi a carico del Parco.

Art. 6

Durata

Il presente contratto di comodatario ha durata pari sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e/o integrato, previo accordo scritto delle parti. L'eventuale rinnovo della presente convenzione potrà avvenire su richiesta del concessionario e, in ogni caso, concordato tra le parti prima della scadenza.

Art. 7

Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso formale da darsi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo con comunicazione scritta da inviare mediante posta elettronica certificata.

Art. 8

Obblighi delle Parti

Il Parco è costituito custode dei locali e relative pertinenze e si impegna ad utilizzare e conservare i beni immobili e mobili e le pertinenze assegnate con il presente atto con diligenza e a restituire gli stessi alla scadenza del contratto in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere alle opportune riparazioni, laddove sia stato arrecato danno. L'Ente comodatario dovrà inoltre dotarsi, con oneri a proprio carico, di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria per l'uso dell'immobile, esonerando l'Amministrazione comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito all'uso dei locali.

L'E.S.A. è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dal Parco nell'ambito dell'attività da esso svolta ed inerente al sito oggetto della Convenzione.

Il personale del Parco è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Parco è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale, che cagioni danno all'ESA, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al risarcimento ed alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.

Art. 9

Informativa trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei dei dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Art. 10

Foro competente

Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Palermo. Per qualsiasi comunicazione e/o controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente atto le parti, rispettivamente, eleggono domicilio agli indirizzi specificati in prima pagina.

Art. 11

Spese contrattuali

Le spese relative al presente atto e quelle da esso dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata sono a totale e definitivo carico dell'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L'atto va registrato con imposta in misura fissa giusta l'articolo 40 del D.P.R. 26 gennaio 1986 n.131.

Art. 12

Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto le Parti dichiarano di eleggere domicilio:

- L'Ente di Sviluppo Agricolo Presso la sede ubicata in Palermo via Libertà 203
- Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in Agrigento, Via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore del Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
Arch. Roberto Sciarratta



Il Commissario Straordinario
dell'Ente di Sviluppo Agricolo
Dot. Carlo Domenico Turriciano